NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 7

Disposizioni processuali

Quando e' necesario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero puo' richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. L'autorizzazione a disporre di beni, denaro o altra utilita' puo' essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri di persona a scopo di estorsione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1991, non più in vigore dal 7 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Capo	I — Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-7-disposizioni-processuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it